

**DECRETO LEGISLATIVO 17/2008**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 17 del 9 gennaio 2008 recante "Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica", che è entrato in vigore il 21 febbraio 2008.

Il provvedimento è composto da 2 articoli, il primo dei quali apporta sostanziali modifiche al D.Lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), proprio con riferimento ai professori universitari e ricercatori.

**Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: «c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;»;

b) dopo l'articolo 27-bis è inserito il seguente: «Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica). - 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede: a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo. 3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. 5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. 6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. 7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. 8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. 9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4. 10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. 11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui al comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.».

- La lettera a) dell'art. 1 modifica l'art. 27 D.Lgs. 286/1998, concernente le categorie di lavoratori stranieri per le quali il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato avviene al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del medesimo Testo unico<sup>1</sup>. In particolare viene sostituita la lettera c) dell'art. 27, riducendo la categoria ivi descritta **ai soli professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico. Precedentemente** alla suddetta modifica, nella medesima lettera **erano inclusi anche i ricercatori** ed erano previste, altresì, le attività di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia, che, tuttavia, possono rientrare nell'incarico accademico. Si ricorda, inoltre, che:
  - ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.P.R. 394/1999 (regolamento attuativo del T.U. immigrazione) *“il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 (che si riferisce all'art. 27, comma 1, lett. b) e c) T.U. immigrazione) e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento”*.
  - ai sensi dell'art. 5 comma 3-bis D.Lgs. 286/1998 – la durata del permesso di soggiorno per lavoro non può superare la durata di un anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e la durata di due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- La lettera b) dell'articolo in esame introduce nel D.Lgs. 286/1998 l'art. 27-ter rubricato: «Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica», recependo, in tal modo, la normativa europea sui ricercatori. Anche in tal caso l'ingresso dei cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica non è vincolato alle quote per lavoro di cui all'art. 3, comma 4, T.U. immigrazione<sup>1</sup>.

In particolare:

il comma 1 contiene la definizione dei soggetti beneficiari della norma, intendendo come ricercatore il cittadino straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero deve, poi, essere selezionato da un istituto di ricerca, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero per l'università e la ricerca. L'ingresso dei cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica non è vincolato alle quote per lavoro di cui all'art. 3, comma 4, T.U. immigrazione.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per l'università e la ricerca siano stabilite le condizioni richieste per l'iscrizione nell'elenco di cui sopra che, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea, avrà una validità di cinque anni. L'iscrizione nell'elenco dovrà, inoltre, prevedere:

  - a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
  - b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
  - c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
  - d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

Al comma 3 è disciplinata la convenzione di accoglienza: si tratta di un atto negoziale stipulato fra l'istituto ed il ricercatore, con cui le due parti si impegnano rispettivamente ad accogliere il ricercatore e a realizzare il progetto di ricerca che deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto

<sup>1</sup> **Art. 3 comma 4 D.Lgs. 286/1998**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

medesimo che valutano, altresì, l'oggetto della ricerca e i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto stesso. La convenzione deve, inoltre, precisare:

- il rapporto giuridico e le condizioni del ricercatore;
- le risorse mensili messe a sua disposizione, parti ad almeno il doppio dell'assegno sociale;
- le spese che l'istituto si assume per il viaggio di ritorno, nonché quelle relative alla stipula di una polizza assicurativa per malattia o all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per il ricercatore e i suoi familiari.

Il comma 4 disciplina il procedimento per ottenere il nulla osta all'ingresso da parte dello sportello unico presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. In particolare l'istituto di ricerca deve presentare la domanda unitamente all'attestato di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e ad una copia autentica della succitata convenzione di accoglienza. Lo Sportello – dopo aver acquisito il parere positivo della Questura sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero – rilascia il nulla osta. Entro sei mesi dalla data di rilascio di quest'ultimo provvedimento, il ricercatore può richiedere il visto di ingresso (comma 6). Viceversa, ai sensi del comma 5, qualora il nulla osta viene negato, la convenzione decade automaticamente, poiché essa, di fatto, non potrebbe essere attuata.

Il comma 7 istituisce il permesso di soggiorno per ricerca scientifica, che ha la stessa durata del programma di ricerca e può essere prorogato se è prorogato il programma e, quindi, anche la convenzione di accoglienza. Tale permesso di soggiorno consente, inoltre, lo svolgimento delle attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa di addestramento alla ricerca. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. In ogni caso, il permesso di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca non è computabile ai fini del periodo legale di soggiorno richiesto per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 D.Lgs. 386/1998.

Il comma 8 dispone che ai familiari del ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dalla durata del permesso del ricercatore, ferme restando le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 29 del T.U.

Ai sensi del comma 9, con esclusione degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o di protezione temporanea, al ricercatore regolarmente soggiornante ad altro titolo in Italia viene rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca scientifica, senza che sia necessario ottenere il visto di ingresso.

Il comma 10 prevede che i ricercatori di cui al presente articolo possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata all'attività di ricerca.

Infine il comma 11 disciplina la mobilità dei predetti ricercatori, consentendo l'ingresso in Italia, in esenzione di visto, allo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro Paese dell'Unione europea. In tali casi, se il soggiorno per ricerca è inferiore a tre mesi è sufficiente una mera comunicazione allo sportello unico da parte del ricercatore, a cui è allegata, oltre ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, nella quale sia previsto un periodo di ricerca in Italia, la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti al soggiorno e la stipula di una polizza assicurativa sanitaria per il periodo di soggiorno nel territorio nazionale. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza di cui al comma 3. L'attività di ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

Si osserva che anche se la nuova normativa è entrata in vigore, non è chiaro se essa sia applicabile e con quali modalità, sia con riferimento alla durata del nullaosta al lavoro (in quanto l'art. 40 del regolamento attuativo non richiama, ovviamente, l'art. 27-ter del testo unico), sia con riferimento al previsto elenco in cui evidentemente le università entrano di diritto.

Si allega la circolare del Ministero dell'Interno n. 889 del 20 febbraio 2008 concernente il decreto legislativo in esame.